



Civile Ord. Sez. 1 Num. 18488 Anno 2018

Presidente: CRISTIANO MAGDA

Relatore: FICHERA GIUSEPPE

Data pubblicazione: 12/07/2018

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12223/2013 R.G. proposto da
Banca Italease s.p.a. (C.F. 00846180156), in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio
Torcellan, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Alfredo
Vasta, in Roma piazzale Clodio 56.

C.O. e C.I.

- ricorrente -

contro

Fallimento della Tecnostampi s.r.l., in liquidazione, in persona del
curatore *pro tempore*.

- intimato -

avverso

il decreto del Tribunale di Avellino, depositato il giorno 11 aprile
2013, nel procedimento iscritto al n.r.g. 5042/2012.

Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Anna
Maria Soldi, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ord.
698
2018



Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2018 dal Consigliere Giuseppe Fichera.

FATTI DI CAUSA

Banca Italease s.p.a. propose opposizione avverso lo stato passivo del fallimento della Tecnostampi s.p.a., in liquidazione, nel quale risultò negato il rango prededucibile, preteso in relazione ai canoni scaduti e non pagati fino alla dichiarazione di fallimento, ammessi al concorso in dipendenza di un contratto di *leasing* avente ad oggetto un bene mobile aziendale.

Con decreto depositato il giorno 11 aprile 2013, il Tribunale di Avellino respinse l'opposizione, osservando che il contratto di *leasing* si era risolto, per inadempimento dell'utilizzatrice, già in epoca precedente all'ammissione di quest'ultima alla procedura di concordato preventivo, né vi era prova di una funzionalità per la procedura discendente dalla perdurante detenzione del bene concesso in forza del detto contratto.

Avverso il detto decreto del Tribunale di Avellino, Banca Italease s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; non ha spiegato difese il fallimento della Tecnostampi s.p.a., in liquidazione.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-*bis*.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo deduce la ricorrente violazione dell'art. 111 l.fall., avendo il tribunale erroneamente escluso il rango prededucibile per i crediti sorti in occasione della procedura di concordato preventivo della società poi fallita.

Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., poiché il giudice di merito ha ommesso di valutare la documentazione dalla quale emergeva l'utilità per la massa derivante dalla detenzione del bene concesso in *leasing* durante la procedura di concordato, né valorizzato la mancata

contestazione da parte del curatore rimasto contumace nel relativo giudizio.

2. Il primo motivo è infondato.

Questa Corte ha già affermato che l'art. 111, comma secondo, l.fall., considerando prededucibili i crediti "sorti *in occasione o in funzione*" delle procedure concorsuali, li individua, alternativamente, sulla base di un duplice criterio, cronologico e teleologico, il primo dei quali va implicitamente integrato con la riferibilità del credito all'attività degli organi della procedura (Cass. 07/10/2016, n. 20113).

Il carattere alternativo dei predetti criteri non consente, peraltro, l'estensione della prededucibilità a qualsiasi obbligazione caratterizzata da un sia pur labile collegamento con la procedura concorsuale, dovendosi in ogni caso accertare, con valutazione da compiersi "ex ante", il vantaggio arrecato alla massa dei creditori, con apprezzamento che, risolvendosi in un'indagine di fatto, è riservato al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizio di motivazione (Cass. 05/12/2016, n. 24791).

In sostanza, non è sufficiente perché il credito sia ammesso al concorso in prededuzione, che lo stesso abbia a maturare durante la pendenza di una procedura concorsuale, essendo presupposto indefettibile per il riconoscimento del detto rango, che la genesi dell'obbligazione sia temporalmente connessa alla pendenza della procedura medesima – ché in caso contrario tutti i crediti sorti nell'ambito dei rapporti di durata sarebbero prededucibili – e che, comunque, l'assunzione di tale obbligazione risulti dal piano e dalla proposta.

Nella vicenda all'esame, invece, è incontroverso che il contratto di *leasing* avente per oggetto un bene mobile aziendale concesso alla società poi fallita, venne risolto, per inadempimento dell'utilizzatrice, prima dell'ammissione di quest'ultima alla procedura di concordato preventivo; dunque, correttamente il tribunale ha escluso che

l'obbligazione relativa alle somme dovute (a titolo di penale) per la mancata immediata restituzione del bene dopo lo scioglimento del rapporto, fosse sorta "in occasione" della procedura di concordato, trovando essa la sua genesi in epoca precedente.

3. Il secondo motivo è inammissibile.

Invero, poiché è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo il giorno 11 settembre 2012, resta applicabile *ratione temporis* il nuovo testo dell'art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. la cui riformulazione, disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. s.u. 7/04/2014, n. 8053).

Nella vicenda all'esame, invece, la ricorrente non individua neppure quali fatti storici, decisivi ai fini della decisione, il tribunale avrebbe ommesso di prendere in esame, quando afferma che l'opponente non ha fornito la prova che la perdurante detenzione del bene concesso in *leasing* in capo alla società ammessa al concordato, nonostante la risoluzione del contratto, sarebbe risultata "funzionale" al buon esito della procedura concorsuale minore.

Né può affermarsi che la prova della “funzionalità” al concordato del bene detenuto, possa ricavarsi dalla mancata contestazione di siffatta circostanza da parte del curatore, rimasto contumace nel giudizio di opposizione allo stato passivo, essendo fermo l’orientamento di questa Corte a tenore del quale la contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova (Cass. 14/01/2015, n. 461; Cass. 21/11/2014, n. 24885; Cass. 21/02/2014, n. 4161; Cass. 23/06/2009, n. 14623).

3. Nulla sulle spese, in difetto di attività difensiva dell’intimato fallimento. Sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-*quater*, del d.p.r. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-*quater*, del d.p.r. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il giorno 11 aprile 2018.